



COMUNE DI BRIONA

PROVINCIA DI NOVARA

Via Solaroli 11 - 28072 BRIONA (NO)
Tel. 0321/826080 - fax 0321/826441

ORDINANZA N. 2/2022

ORDINANZA DI OBBLIGO DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI PER LA DILUIZIONE E RIPULITURA DELLE DEIEZIONI LIQUIDE

IL SINDACO

Rilevato che sono pervenute direttamente al sottoscritto, quale autorità sanitaria locale, numerose segnalazioni e lamentele da parte della cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani ed altri animali domestici a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici;

Considerato che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare i muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

Considerato che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

Considerato che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche al livello penale;

Atteso che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, con eventuale aggiunta di sostanze disinfettanti o detergenti;

Considerato che la diluizione e ripulitura delle deiezioni degli animali consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Ritenuto pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto prescritto dall'art. 31 del regolamento di polizia sui cani e piccoli animali dell'Unione Novarese 2000, della quale il comune di Briona fa parte;

Visto l'art. 50 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013;

Visto il Regolamento di Polizia sui cani e piccoli animali dell'Unione Novarese 2000;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Novarese 2000;

ORDINA

- che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, provvedano in autonomia e nell'immediatezza alla diluizione e ripulitura con acqua, eventualmente aggiunta di opportuni detergenti e/o disinfettanti, delle deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori da versare all'occorrenza;

- di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;

- è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano;

DISPONE

- che ai sensi dell'art. 7-bis, d. lgs. n. 267/2000, per le violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per eventuali danni cagionati;

- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

- che l'Ufficio di Polizia Locale sia incaricato, per quanto di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza;

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Briona e resa nota mediante pubbliche affissioni;

- che la presente ordinanza venga trasmessa all'Azienda Sanitaria Locale Novara, alla Prefettura di Novara e al Comando della Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000;

INFORMA

- che, avverso alla presente ordinanza è ammesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della Legge 07/08/1990, n. 241, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 06/12/1971, n. 1034 e s.m.i.), nel termine di 60 giorni oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Briona, 30 agosto 2022

IL SINDACO
dott. Davide Maria Giordano
(firmato in originale)